



Comune di Cossano Canavese

Città metropolitana di Torino

~~~~~

via Torino, 4 - 10010 Cossano Canavese - ☎ 0125 779947

✉ [info@comune.cossano.to.it](mailto:info@comune.cossano.to.it)

**ORDINANZA nr. 5-2026 del 30.7.2026** - protocollo generale nr. 3119-2026

**Oggetto:** Festa patronale di S. Stefano 2026 - disposizioni temporanee di sabato 2 e domenica 3 agosto 2026

## IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 2 e 3 agosto 2026 si svolgerà la Festa patronale di S. Stefano 2026, in riscontro alla domanda pervenuta dall'ente organizzatore *Pro loco* di Cossano Canavese (prot. 3098-26) che, per la circostanza, assorbe l'art. 68 del *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* ex R.D. 18.6.1931, n. 773;

**PRESO ATTO** della documentazione ricevuta dall'associazione *Pro loco* di Cossano Canavese e precisamente: **a)** *Segnalazione certificata di inizio attività temporanea* (prot. 3015-26); **b)** classificazione del rischio *safety* (prot. 3098-26); **c)** preavviso di processione ecclesiastica ex art. 25 R.D. 18.6.1931, n. 773, inoltrato anche al Questore di Torino per il tramite del Commissariato P.S. competente (prot.3098-26);

**RILEVATO** che sia necessario adottare misure idonee a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché contrastare le criticità legate all'utilizzo improprio di specifici contenitori nell'area interessata alla manifestazione; **RICHIAMATE** le vigenti disposizioni del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - di regolamentazione della gestione delle manifestazioni pubbliche, che devono svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di *safety*, ovvero di sicurezza che si occupa della tutela fisica, con organizzazione dei dispositivi e di misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di *security*, ovvero di servizi di ordine e di sicurezza pubblica, indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle manifestazioni;

**RITENUTO** necessario istituire obblighi e limitazioni temporanee per gli utenti della strada;

**VISTI** gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21 e 26 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

**VISTO** il *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

**VISTO** il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

## ORDINA

**A-)** in data 2.8.2026, dalle ore 11.10 alle 11.30, l'interruzione temporanea della viabilità stradale su piazza della Chiesa, via Roma e via Torino per consentire il regolare svolgimento della processione religiosa di cui in prefata;

**B-)** in concomitanza degli eventi dei giorni 2 e 3.8.2026, dalle ore 21.00 alle ore 2.00 del giorno seguente, è vietato il consumo per asporto di bevande in bottiglie, in contenitori di vetro e in lattine sia nell'area antistante sia all'interno dello spazio adibito agli eventi della *Pro loco* di Cossano Canavese, ubicato in via Ettore Perrone. È consentita la vendita delle bevande in bottiglie, in contenitori di vetro o in lattine soltanto per il consumo al tavolo servito dal personale incaricato della *Pro loco*, mentre la vendita per asporto deve essere effettuata in contenitori di plastica o di carta privi di tappo in plastica o di chiusura metallica, ovvero previa spillatura e mescita. È vietata la vendita di alcolici con gradazione superiore a 21°. Non è consentito l'utilizzo di bombolette contenenti *spray* urticante e di articoli pirotecnici non autorizzati;

## AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Testo unico degli enti locali* di cui al c. 1-bis dell'art. 7-bis del D. lgs. 18.8.2000, n. 267 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, oltre alle previsioni dell'art. 18 e dell'art. 20, co. 3, della Legge 24.12.1981, n. 689;

## DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia inoltrata alla Prefettura-U.T.G. di Torino, al Comando stazione Carabinieri di Borgomasino e al Servizio di Polizia locale di Cossano Canavese;
- la presente ordinanza sia notificata all'ente organizzatore dell'evento;
- i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

## INFORMA CHE

- il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'isp. P.L. P. Lamolea;
- per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio digitale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104, oppure entro 120 giorni al Presidente del Consiglio di Stato ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza sindacale è pubblicata sia sul sito istituzionale sia all'albo pretorio digitale al [link https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/home.aspx?ce=cssncnvs755](https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/home.aspx?ce=cssncnvs755), oltre ai luoghi preposti all'informazione rivolta alla cittadinanza.

Cossano Canavese, 30 luglio 2026



**IL SINDACO**

Aurelia SILETTO

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39